



ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI

Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. 0734 658180

Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445

Sito web www.icpetritoli.edu.it - E-mail istituzionale apic82700q@istruzione.it

PEC apic82700q@pec.istruzione.it



Prot. si veda segnatatura

OGGETTO: Informativa su fruizione e monetizzazione delle ferie per il personale docente con supplenza temporanea.

In coerenza con quanto già comunicato con la **circolare prot. 2759 del 24/03/2026, e con altre precedenti di medesimo contenuto**, e in conformità alla normativa vigente, si forniscono le istruzioni relative alla fruizione e alla liquidazione delle ferie maturate durante i contratti di supplenza temporanea.

1. Quadro Normativo e Contrattuale Ai sensi dell'art. 35, comma 2 del CCNL "Istruzione e Ricerca", le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Per i docenti con contratti brevi o fino al termine delle lezioni, la **monetizzazione** (indennità sostitutiva) è prevista **esclusivamente** per la differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui al dipendente sarebbe stato possibile fruirne.

2. Obbligo di Fruizione durante la Sospensione delle Lezioni Il personale in indirizzo è **formalmente invitato** a presentare domanda di ferie in occasione di tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nella vigenza del proprio contratto di lavoro (es. vacanze pasquali, ponti deliberati dal C.d.I., sospensione per seggi elettorali).

Per il periodo pasquale 2026, si rammentano i giorni di sospensione:

- **Vacanze di Pasqua:** dal 2 aprile al 7 aprile 2026.
- **Ponti:** 2 maggio e 1° giugno 2026.

3. Avviso di Perdita del Diritto alla Monetizzazione In linea con la Sentenza n. 153/2025 del Tribunale di Fermo, si avvisano espressamente le SS.LL. che **la mancata fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni sopra indicati determinerà la perdita del diritto alla corrispondente indennità**

Firmato digitalmente da LUCIO PAOLO



sostitutiva al termine del rapporto di lavoro.

L'Amministrazione non provvederà al pagamento dei giorni di ferie che il docente avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, salvo impedimenti oggettivi documentati (es. malattia, congedo obbligatorio).

4. Modalità Operative Le istanze di ferie devono essere inoltrate tempestivamente tramite il sistema "Nuvola" non appena si verifichi una sospensione delle lezioni coincidente con il periodo di incarico.

La presente comunicazione vale come **invito formale e avviso esplicito** ai sensi della giurisprudenza vigente, al fine di porre il dipendente in condizione di esercitare il proprio diritto al recupero delle energie psico-fisiche durante il rapporto di lavoro.

Cordialmente,

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Lucio PAOLO**

*il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i.
enorme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*